



# *Il Ministero del Turismo*

*Direzione Generale Promozioni, Investimenti e Innovazione per il Turismo*

**Avviso pubblico recante le modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica – prot. 175262/25 del 30 maggio 2025**

## **FAQ – Quesiti e Riscontri**

## Sommario

<b>Quesito n. 1   Modulistica.....</b>	<b>2</b>
Quesito.....	2
Riscontro: .....	2
<b>Quesito n. 2   Perimetro territoriale.....</b>	<b>2</b>
Richiesta: .....	2
Riscontro: .....	2
<b>Quesito n. 3   Classificazione ATECO 2025 .....</b>	<b>2</b>
Quesito.....	2
Riscontro: .....	3
<b>Quesito n. 4   Definizione di mera rilevanza locale.....</b>	<b>3</b>
Quesito.....	3
Riscontro .....	4
<b>Quesito n. 5   Criteri di determinazione dei ricavi e delle perdite .....</b>	<b>4</b>
Quesito.....	4
Riscontro .....	5
<b>Quesito n. 6   Applicazione del regime "de minimis" .....</b>	<b>5</b>
Quesito.....	5
Riscontro .....	6
<b>Quesito n. 7   Modifiche soggetto richiedente.....</b>	<b>6</b>
Quesito.....	6
Riscontro: .....	7
<b>Quesito n. 8   Attività cessate .....</b>	<b>7</b>
Richiesta: .....	7
Riscontro: .....	7
<b>Quesito n. 9   Modulo di istanza per scuole di sci.....</b>	<b>7</b>
Richiesta: .....	7
Riscontro: .....	8
<b>Quesito n. 10   Elaborazione perizia.....</b>	<b>8</b>
Richiesta: .....	8
Riscontro: .....	8
<b>Quesito n. 11   Doppio finanziamento .....</b>	<b>9</b>

<b>Richiesta:</b> .....	<b>9</b>
<b>Riscontro:</b> .....	<b>9</b>

## Quesito n. 1 | Modulistica

### Quesito

Si richiede dove è possibile reperire la documentazione da inviare a mezzo pec per la richiesta di contributo (modulo di domanda, bozza di perizia etc.).

### Riscontro:

Tutta la documentazione e i moduli di candidatura sono reperibili nella sezione Criteri e modalità del sito istituzionale del Ministero del Turismo:  
<https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/>

## Quesito n. 2 | Perimetro territoriale

### Richiesta:

Quali sono i comprensori sciistici considerati? Esiste un elenco dei comuni per regione riferiti a ciascun comprensorio sciistico?

### Riscontro:

Come disciplinato all' art. 2 c. 1 dell'Avviso è necessario che ciascun richiedente, che svolga la propria attività, ovvero che abbia la propria sede operativa, nei Comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici, faccia riferimento ai provvedimenti in vigore al momento della presentazione dell'istanza adottati della Regione di appartenenza che individuano i Comuni all'uopo classificati.

## Quesito n. 3 | Classificazione ATECO 2025

### Quesito

L'Avviso pubblico all'articolo 2 comma 2 riporta i codici ATECO – secondo la classificazione 2025 – che un'impresa deve esercitare in via prevalente (così come comunicato all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 633/1972) per poter essere ammissibile a contributo.

Tuttavia, nel modulo di istanza, a pagina 4, si richiede di dichiarare che il codice ATECO indicato in anagrafica – riferito alla classificazione ATECO 2025 – era già posseduto dall'Impresa alla data di pubblicazione del Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (prot. n. 0348825 del 2024), ovvero il 5 novembre 2024.

Tale formulazione risulta incongruente, poiché alla data indicata la classificazione ATECO 2025 non era ancora in vigore, essendo divenuta operativa solo a partire da aprile 2025. Ne consegue che l'Impresa non può aver detenuto un codice ATECO conforme alla nuova classificazione prima della sua entrata in vigore.

Pertanto, si chiede conferma che la dicitura:

*[...] che l'Impresa, alla data di pubblicazione del Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0348825 del 2024 [...]*

presente nel modulo di istanza a pagina 4 debba essere interpretata come:

*[...] che l'Impresa, alla data di pubblicazione dell'Avviso del Ministro del Turismo del 30 maggio 2025 prot. n. 0175262 del 2025 [...]*

in quanto solo a tale data la classificazione ATECO 2025 era formalmente adottata.

#### **Riscontro:**

L'Avviso all'art. 2 comma 2 indica che possono presentare istanza di ammissione al contributo le imprese che esercitano in via prevalente, come comunicata all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, un'attività riferita ai codici ATECO 2025 individuati.

Di conseguenza, il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso del relativo codice ATECO 2025 alla data del 30 maggio 2025, cioè alla data di pubblicazione dell'Avviso.

L'inciso contenuto nel modulo d'istanza a pagina 4 ([...] che l'Impresa, alla data di pubblicazione del Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0348825 del 2024 [...]) deve essere interpretato come riferito alla data di pubblicazione dell'Avviso (30 maggio 2025, prot. n. 0175262/2025).

Il modulo di istanza è stato coerentemente aggiornato.

## **Quesito n. 4 | Definizione di mera rilevanza locale**

### **Quesito**

L'art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico definisce le condizioni per qualificare un aiuto come di "mera rilevanza locale", indicando che è sufficiente il verificarsi di almeno una delle due condizioni elencate. Tuttavia, nel modulo di istanza, a pagina 5, le condizioni di cui al punto b sono riportate in modalità separata.

Ai sensi della normativa comunitaria si ritiene valida la condizione per cui debba verificarsi di una sola delle due condizioni elencate nell'art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico.

### **Riscontro**

Ai sensi della normativa comunitaria si ritiene valida la condizione per cui debba verificarsi una sola delle due condizioni elencate nell'art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico.

Il modulo di istanza è stato coerentemente aggiornato.

## **Quesito n. 5 | Criteri di determinazione dei ricavi e delle perdite**

### **Quesito**

L'art. 2, comma 5, dell'Avviso pubblico richiede la dimostrazione delle perdite subite dal soggetto che presenta l'istanza. Tuttavia, non viene chiarito esplicitamente:

- A. il sistema di calcolo delle perdite;
- B. se tale calcolo debba riferirsi esclusivamente all'attività prevalente o se possa includere anche altre attività esercitate dall'impresa, sia con riferimento ai codici ATECO ammissibili, sia ad altre attività.
- C. Se il calcolo dei ricavi debba avvenire secondo il principio di competenza o di cassa.

Relativamente al punto A, si chiede conferma che:

- i maestri di sci così come definiti all'art.2 comma 3 del Decreto interministeriale del 5 novembre 2024 effettuano il calcolo della perdita sul reddito ai sensi degli art. 53 e 54 TUIR.
- le imprese effettuano il calcolo sulla perdita di ricavi ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.

Relativamente al punto B, si richiede se:

il calcolo della riduzione dei ricavi possa essere riferito a tutte le attività esercitate dall'impresa, anche non riferite ai codici ATECO ammissibili indicati nell'art. 2 comma 2 dell'Avviso pubblico;

oppure

il calcolo della riduzione dei ricavi possa essere riferito a tutte le attività esercitate dall'impresa riferite ai codici ATECO ammissibili, anche se non prevalenti, come indicati nell'art. 2 comma 2 dell'Avviso pubblico;

Relativamente al punto C, si richiede si richiede conferma che il metodo di calcolo dei ricavi debba avvenire secondo il principio di cassa e quindi riferito ai soli incassi i cui documenti contabili di riferimento ricadono nel periodo di ammissibilità.

## **Riscontro**

### **3.A Relativamente al punto A**

Si conferma che, così come risulta dal combinato disposto dell'art. 2, comma 3, lett. e) e comma 4, lett. d) del Decreto Interministeriale prot. n. 0348825/24 e dell'art. 2, comma 1 dell'Avviso pubblico, le imprese devono aver subito una riduzione dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, mentre i maestri di sci dei redditi di cui agli articoli 53 e 54 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in misura non inferiore al 30%.

### **3.B Relativamente al punto B**

Si precisa che il calcolo della riduzione dei ricavi può essere effettuato relativamente a tutte le attività esercitate dall'impresa, incluse quelle non riferite ai codici ATECO ammissibili indicati nell'art. 2 comma 2 dell'Avviso pubblico, purché l'azienda abbia comunicato all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 633/1972 come prevalente uno dei codici ATECO 2025 riportati nell'art. 2 comma 2 dell'Avviso pubblico.

La perizia asseverata dovrà dare evidenza di tale articolazione e distinzione.

### **3.C Relativamente al punto C**

Non è possibile confermare, in via generale, l'applicazione esclusiva del principio di cassa: ciascun beneficiario è tenuto a utilizzare il medesimo criterio (cassa o competenza) che governa le proprie dichiarazioni fiscali per i periodi 1 novembre 2021 – 31 marzo 2022 e 1 novembre 2023 – 31 marzo 2024. La mancata coerenza con il regime contabile di riferimento comporterebbe l'inammissibilità dei dati dichiarati. La perizia asseverata dovrà dare evidenza delle logiche adottate per il calcolo della perdita.

## **Quesito n. 6 | Applicazione del regime "de minimis"**

### **Quesito**

L'Avviso pubblico all'articolo 2 comma 2 rileva la possibile esclusione delle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, che esercitano attività di rilevanza locale, dal regime di aiuti "de minimis". Tuttavia, non è chiaro come debba essere calcolato il contributo per imprese che esercitano sia attività soggette al regime "de minimis" sia attività escluse per rilevanza locale.

Si richiede conferma che, per le imprese che esercitano differenti attività ammissibili il contributo relativo alle altre attività ammissibili sia soggetto al massimale previsto dal

Regolamento (UE) n. 1407/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/2831. Il calcolo complessivo del contributo debba tenere conto di tali distinzioni, applicando il regime "de minimis" solo alle attività soggette a tale regime.

## **Riscontro**

L'art. 7, comma 2 dell'Avviso pubblico prevede che quando non ricorrono tutti i criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1 del TFUE esclusivamente per i contributi richiesti dalle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale aventi rilevanza locale. Pertanto, nel caso in cui vengano esercitate attività ulteriori e differenti, il calcolo complessivo del contributo dovrà essere effettuato applicando il regime "de minimis" unicamente alle attività soggette a tale regime.

Si precisa quindi che, per le imprese che esercitano sia attività soggette al regime "de minimis" sia attività di mera rilevanza locale:

- la quota di contributo relativa alle attività locali, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico, è erogata in esenzione dal regime de minimis;
- la restante quota è assoggettata al massimale de minimis previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/2831;
- l'ammontare complessivo spettante viene determinato applicando tali distinzioni, nel rispetto del limite della perdita dichiarata e dei massimali pertinenti.

La corretta identificazione e separazione delle perdite secondo il regime applicato dovrà essere distintamente documentata nella perizia asseverata e sarà oggetto di verifica in sede istruttoria ai sensi dell'articolo 6 dell'Avviso.

## **Quesito n. 7 | Modifiche soggetto richiedente**

### **Quesito**

L'Avviso pubblico richiede la dimostrazione di una riduzione dei ricavi o redditi tra due periodi temporali distinti (1° novembre 2021 – 31 marzo 2022 e 1° novembre 2023 – 31 marzo 2024). Tuttavia, non viene esplicitamente disciplinato il caso in cui l'attività identificata da un codice ATECO ammissibile sia stata gestita da due soggetti diversi nei due periodi oggetto di confronto.

Si pensi, ad esempio, ad un impianto di risalita gestito nel 2021/2022 dal soggetto A, e nel 2023/2024 dal soggetto B. Si chiede conferma che, nei casi in cui l'attività oggetto della richiesta di contributo sia stata gestita da soggetti diversi nei due periodi di raffronto:

- il soggetto attuale gestore (soggetto B) può presentare domanda, utilizzando nella perizia asseverata i dati del precedente gestore (soggetto A).

- il soggetto A, se intende a sua volta presentare istanza per perdite subite rispetto ad altre attività gestite, escluda dalla propria base di calcolo del 2021/2022 i ricavi/redditi riferiti all'attività trasferita al soggetto B, dando analogha evidenza documentale nella propria perizia.

Tale impostazione risulterebbe coerente con la ratio della misura – che mira a compensare una reale perdita di valore su specifiche attività economiche territoriali – evitando al contempo duplicazioni o sovrapposizioni nel calcolo delle perdite.

#### **Riscontro:**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, commi 1 e 5 dell'Avviso, il contributo può essere richiesto esclusivamente dai soggetti che abbiano subito, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, una riduzione dei ricavi o del reddito non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.

Ciascun richiedente deve indicare entrambi i valori dei ricavi/redditi relativi ai periodi temporali sopra indicati, evidenziando dettagliatamente all'interno della perizia asseverata la perdita subita dal soggetto richiedente.

## **Quesito n. 8 | Attività cessate**

#### **Richiesta:**

Può presentare istanza una attività, il cui codice ATECO 2025 prevalente rientrerebbe tra quelli indicati all'art.2 comma 2 dell'Avviso, ma cessata in data antecedente alla pubblicazione dell'Avviso?

#### **Riscontro:**

Possono presentare la domanda tutti coloro i quali alla data di presentazione dell'Avviso (30 maggio 2025, prot. n. 0175262/2025) sono in possesso dei codici ATECO 2025 indicati nella tabella all'art 2 comma 2 dell'Avviso stesso.

Di conseguenza, il richiedente, non potendo dichiarare di essere in possesso del relativo codice ATECO 2025 alla data del 30 maggio 2025, non risulta ammissibile all'Avviso.

## **Quesito n. 9 | Modulo di istanza per scuole di sci**

#### **Richiesta:**

L'Avviso pubblico prevede, tra i soggetti ammissibili al contributo, anche le scuole di sci che svolgono attività nei comuni della dorsale appenninica, come previsto dall'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'elenco dei codici ATECO riportato all'art. 2, comma 2.

Tuttavia, nella modulistica predisposta per la presentazione dell'istanza non è presente un modello specifico per le scuole di sci, ma esclusivamente modelli riferiti a imprese, maestri di sci e agenzie di viaggio/tour operator. Si chiede conferma che le scuole di sci debbano utilizzare il modello di istanza riservato alle imprese, compilando le relative sezioni anagrafiche, dichiarative e contabili secondo quanto previsto per i soggetti giuridici.

#### **Riscontro:**

Quando una scuola di sci è costituita in forma societaria o associativa ed è iscritta al Registro delle Imprese, essa riveste a tutti gli effetti la qualifica di impresa.

Ne consegue che la scuola di sci organizzata in forma giuridica procede con il format "imprese", allegando la perizia asseverata e la restante documentazione prevista, nel rispetto delle medesime istruzioni valedoli per gli altri soggetti giuridici.

Qualora la Scuola di sci sia costituita in forma associativa e non soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, potrà utilizzare il modulo previsto per le imprese, avendo cura di compilare in modo completo e coerente, quindi non compilando i campi o le sezioni non pertinenti rispetto alla propria forma giuridica.

Il modello riservato ai maestri di sci rimane, invece, riferibile ai soli professionisti individuali iscritti negli albi provinciali.

## **Quesito n. 10 | Elaborazione perizia**

#### **Richiesta:**

Si chiede di poter avere chiarimenti in merito alla perizia, di cui all'art. 4 dell'Avviso Pubblico del 30.05.2025.

1. per perizia asseverata da un revisore contabile si intende "perizia giurata", oppure semplicemente certificata dal revisore medesimo?
2. l'elaborazione della perizia si conclude con l'integrazione dei dati richiesti nello "schema informativo di sintesi" reso disponibile sul sito del Ministero? Oppure deve essere una perizia diversamente predisposta e circostanziata alla quale si allega il prospetto schema informativo?

#### **Riscontro:**

1. Ai sensi dell'art 4 comma i proponenti dovranno allegare una perizia asseverata da un revisore contabile iscritto nel Registro dei revisori legali di cui al Decreto legislativo n. 39/2010. Non è richiesta una perizia giurata.
2. Ai sensi dell'art 4 il Revisore deve elaborare una perizia evidenziando opportunamente tutto quanto previsto dal comma 2. La perizia elaborata deve essere accompagnata dallo schema informativo reso disponibile dal Ministero.

## Quesito n. 11 | Doppio finanziamento

### **Richiesta:**

Nel modulo di domanda è richiesto di dichiarare di non aver ricevuto contributi, sovvenzioni o altre agevolazioni pubbliche “recanti la medesima causa”. Si chiede di specificare a quali tipologie di agevolazioni pubbliche tale definizione faccia riferimento e se debbano essere considerate anche agevolazioni con finalità solo parzialmente coincidenti.

### **Riscontro:**

Il richiedente deve considerare come “recanti la medesima causa” tutte le misure pubbliche, anche parzialmente sovrapponibili, che siano state percepite per ristorare le stesse perdite economiche causate dalla crisi da scarsità di neve nel periodo e nei territori indicati. È pertanto necessario dichiarare l’eventuale percezione di tali aiuti per consentire al Ministero di valutarne l’ammissibilità nel rispetto delle normative vigenti.